



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

**Commissione federale di coordinamento
per la sicurezza sul lavoro CFSL**

Istruzioni **CFSL**

n. 6023

Istruzioni per la classificazione e il coordinamento delle attività di prevenzione (CCP)

Uscita marzo 2023

I. Scopo

La CFSL coordina le attività di prevenzione degli organi d'esecuzione (art. 85 LAINF e art. 52 segg. OPI). Garantisce lo scambio di informazioni ed esperienze tra gli organi d'esecuzione ed evita inutili sovrapposizioni grazie a un adeguato coordinamento.

Le presenti istruzioni definiscono i compiti degli organi coinvolti nel coordinamento delle attività di prevenzione nonché l'organizzazione e la procedura della sottocommissione della CFSL istituita per la classificazione e il coordinamento delle attività di prevenzione conformemente all'art. 5 del regolamento della CFSL.

2 Definizioni

- Le attività di prevenzione ai sensi delle presenti istruzioni consistono in campagne, iniziative e prodotti di prevenzione.
- Le campagne di prevenzione durano nel tempo e possono comprendere un'ampia gamma di iniziative e prodotti. Affrontano tematiche a livello strategico.
- Le iniziative di prevenzione sono attività di breve durata, eventualmente ricorrenti, destinate a un determinato gruppo target e possono comprendere diversi prodotti, ad esempio corsi specializzati, ambiti di esecuzione prioritari, temi stagionali. Sono parte dell'attività operativa (quotidiana).
- I prodotti di prevenzione sono singoli strumenti sviluppati per uno specifico pubblico target, ad esempio un sito web, un opuscolo, una lista di controllo, una serie di visite (di controllo), una manifestazione.
- I prodotti di prevenzione sono completi quando sono pubblicati e messi a disposizione del pubblico target.

3 Sottocommissione CCP

Per la classificazione e il coordinamento delle attività di prevenzione la CFSL istituisce una sottocommissione (sottocommissione CCP) e le assegna i compiti definiti nelle presenti istruzioni. La sottocommissione CCP è così composta:

- I rappresentante della Suva
- I rappresentante dei Cantoni
- I rappresentante della SECO

Un rappresentante della Segreteria CFSL partecipa a titolo consultivo e redige il verbale.

La Suva rappresenta le organizzazioni specializzate di cui all'art. 51 OPI in seno alla sottocommissione CCP.

4. Compiti della CFSL

- 4.1 La CFSL valuta tutte le campagne e le iniziative di prevenzione. Per queste attività di prevenzione la CFSL può decidere direttamente di imporre condizioni concrete per assicurare il coordinamento tra i diversi attori.
- 4.2 Inoltre, la CFSL si occupa di singoli prodotti di prevenzione nel caso in cui i membri della sottocommissione CCP non trovino un accordo sulla necessità di un coordinamento o se l'esigenza di coordinamento riveste una notevole importanza per un prodotto di prevenzione.

5. Compiti degli organi d'esecuzione

- 5.1 Gli organi d'esecuzione propongono alla CFSL di svolgere le loro campagne e iniziative di prevenzione e mostrano come assicurare il coordinamento con gli altri attori.
- 5.2 Ogni anno presentano alla CFSL un resoconto delle loro campagne e iniziative di prevenzione dove espongono gli obiettivi conseguiti e gli adeguamenti eventualmente necessari.

- 5.3 Notificano i loro prodotti di prevenzione alla sottocommissione CCP prima della relativa attuazione.
- 5.4 Informano la sottocommissione CCP in merito al coordinamento effettuato e al completamento dei prodotti di prevenzione.

6. Organizzazione e procedura della sottocommissione CCP

- 6.1 Per sostenere dal punto di vista tecnico un membro della sottocommissione CCP è possibile ammettere alle riunioni al massimo un'altra persona che partecipa a titolo consultivo.
- 6.2 La sottocommissione CCP tratta tutti i prodotti di prevenzione di norma una volta al trimestre, concentrandosi su:
- i nuovi prodotti di prevenzione che le sono stati notificati,
 - i prodotti di prevenzione realizzati e
 - i riscontri concernenti il coordinamento stabilito.
- 6.3 Su proposta di uno dei suoi membri, la sottocommissione CCP può dichiarare obbligatorio il coordinamento tra gli organi d'esecuzione e chiedere che ne sia dato conto.
- 6.4 In caso di disaccordo sulle misure di coordinamento da adottare oppure se l'esigenza di coordinamento riveste una notevole importanza, la sottocommissione CCP può deferire alla CFSL la decisione in materia di singoli prodotti di prevenzione.
- 6.5 Per le campagne e le iniziative di prevenzione per le quali la CFSL ha già dichiarato obbligatorio il coordinamento, la sottocommissione CCP può prevedere solo un ulteriore coordinamento per i prodotti di prevenzione realizzati nell'ambito delle suddette campagne e iniziative.
- 6.6 La segreteria della CFSL tiene un elenco dei prodotti di prevenzione nel quale sono riportati tutti i prodotti di prevenzione realizzati. L'elenco è aggiornato come minimo dopo ogni riunione della sottocommissione CCP.
- Su richiesta, i membri della sottocommissione CCP possono consegnarlo ai singoli organi d'esecuzione.

7. Attuazione delle attività di prevenzione

- 7.1 Le attività di prevenzione possono essere realizzate se sono state trattate dalla CFSL o dalla sottocommissione CCP, il coordinamento tra gli attori è garantito e la CFSL ha discusso il budget necessario alla relativa attuazione.
- 7.2 La realizzazione delle attività di prevenzione è di competenza esclusiva dei singoli organi d'esecuzione.

8. Approvazione

Le presenti istruzioni sono state approvate dalla Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro in data 21 marzo 2023. Sostituiscono la versione precedente del 7 luglio 2011.

Lucerna, 21 marzo 2023

Commissione federale di coordinamento
per la sicurezza sul lavoro CFSL

Il presidente
Felix Weber

La segretaria principale
Dott.ssa Carmen Spycher